

**Contratto di appalto per i
Servizi tecnici e servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande
per l'evento La nuova Legge regionale sull'Innovazione digitale**

CIG: ...

Codice commessa: EVOR/12

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n. 9, codice fiscale e partita IVA n° 05468660484, in persona del suo Direttore, Francesco Palumbo, nato a Roma il 3 agosto 1966, codice fiscale PLMFNC66M03H501V, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima, di seguito denominata per brevità anche soltanto **"Committente"** o **"FST"**;

E

Cristoforo Società Cooperativa Sociale - Onlus, con sede legale a Pontassieve (FI), in via Lisbona n. 23, codice fiscale e partita IVA n° 05206930488, in persona del legale rappresentanti e, [omissis], di seguito denominata anche soltanto **"Affidataria"** o **"Operatore economico"** o, ancora, **"Esecutore"**;

congiuntamente indicate anche solo come **"Parti"**

Convengono quanto segue

Art. 1 - RUP e Direttore dell'esecuzione del contratto presso la Committente

1. Presso la Committente, il Responsabile dell'Area Contenuti e Redazione Web, Davide de Crescenzo (recapito e-mail: d.decrecenzo@fst.it) riveste il ruolo di RUP - ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito, anche soltanto **"Codice"**) - e quello di Direttore dell'esecuzione del Contratto (nel prosieguo, anche soltanto **"DEC"**). Responsabile della fase procedimentale dell'affidamento del presente contratto è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare di FST (recapito e-mail: c.gennai@fst.it).

Art. 2 – Oggetto del contratto di appalto e termine per la consegna all'Affidataria

1. Il presente contratto (nel prosieguo denominato anche **"Incarico"**) ha per oggetto i servizi tecnici - audio, video e luci - e il servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande, per circa 260 (duecento sessanta) persone, che dovranno essere prestati il giorno 25 marzo prossimo, presso l'Istituto degli Innocenti, in piazza della Santissima Annunziata, a Firenze, per l'evento che ha per tema **"La nuova Legge regionale sull'Innovazione digitale"** (di seguito, anche soltanto **"Evento"**).

2. Nell'esecuzione dell'Incarico, l'Affidataria s'impegna a svolgere i servizi descritti nel Preventivo che essa stessa ha formulato (Allegato A – Preventivo) alle condizioni espresse nel presente documento e, altresì, nello schema contrattuale (Allegato B – Standard contrattuale) che ne integra i contenuti.

Art. 3 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo riconosciuto all'Affidataria per i servizi sopra descritti è pari a **€ 13.190,00 (euro tredicimila centonovanta/00) oltre IVA**.

Art. 4 - Modalità di esecuzione dell'appalto di servizi, termini per l'esecuzione e inadempimento

1. I contenuti degli obblighi reciproci per le Parti, discendenti dal presente appalto per il servizio sopra descritto, sono indicati in questo stesso contratto, nei sopra citati allegati e, per ciò che in questi non è espressamente disposto, nelle norme di legge e di regolamento in tali documenti richiamate o a tali documenti comunque pertinenti.

Art. 5 - Penali e risoluzione del contratto

1. La Committente si riserva di contestare per iscritto, a mezzo PEC, qualunque condotta morosa o inadempiente dell'Affidataria che abbia determinato:

- un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini temporali indicati nel Preventivo formulato dall'Affidataria, o ai termini diversamente concordati tra le Parti o, ancora, indicati dal DEC e quindi accettati dall'Affidataria medesima (ritardo nell'adempimento);
- l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto in modo difforme rispetto alle previsioni di questo contratto e del Preventivo formulato dall'Affidataria a questo allegata;
- una indisponibilità ingiustificata o una irreperibilità accertata del Personale impiegato dall'Affidataria medesima, nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

2. Ricevuta la formale contestazione della condotta morosa/inadempiente per le ipotesi sopra descritte, l'Affidataria ha l'onere di fornire adeguate giustificazioni nel termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di FST.
3. Nel caso in cui l'Affidataria non invii le proprie giustificazioni entro il termine su scritto o nel caso in cui, pur trasmesse, tali giustificazioni non siano ritenute adeguate dalla Committente, quest'ultima potrà applicare:
 - una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno in cui si rilevi il ritardo nell'adempimento o il parziale inadempimento, nel caso, rispettivamente, di ritardo nell'esecuzione e nel caso di esecuzione difforme rispetto alle previsioni del presente contratto;
 - una penale di importo compreso tra lo 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) e l'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) del valore netto del presente contratto per ogni giorno/fatto episodico in cui si sia verificata l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata del Personale impiegato dall'Affidataria.
4. Il computo, su base giornaliera, della penalità applicabile per il parziale inadempimento avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'Affidataria avrebbe dovuto correttamente adempiere. L'ammontare della penale per l'indisponibilità ingiustificata o l'irreperibilità accertata dell'Affidataria sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell'Affidataria non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal contratto o delle indicazioni del DEC.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all'esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l'importo dalle somme dovute da FST all'Affidataria stessa in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione delle penali medesime.
6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del Direttore dell'esecuzione del contratto - procederà a inviare una formale diffida all'Affidataria, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 comma 4 del Codice, assegnando alla stessa un congruo termine (non inferiore a dieci giorni) per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidataria.
8. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento, dal ritardo nell'esecuzione o dall'inesatto adempimento.
9. Resta impregiudicato il diritto della Committente a ottenere il risarcimento per il maggior danno che sopravvanti il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico a carico dell'Affidataria tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidataria dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 6 – Opzioni per l'esecuzione di prestazioni aggiuntive, divieto di tacito rinnovo, recesso e importo massimo stimato dell'appalto

1. Vale la previsione dell'articolo 120 comma 9 del Codice. Pertanto, qualora in corso di svolgimento del servizio si renda necessario un aumento delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Committente può imporne all'Affidataria l'esecuzione con conseguente, proporzionale incremento del corrispettivo, alle condizioni previste nella presente scrittura.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
3. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.
4. La facoltà di recedere dal contratto da parte della Committente è riconosciuta e disciplinata dall'articolo 123 del Codice.
5. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 comma 4 del Codice, l'importo massimo stimato dell'appalto è pari a € 15.828,00 (euro quindicimila ottocento ventotto/00) oltre IVA.

Art. 7 – Modalità e termini temporali di emissione e saldo della fattura

1. Per l'emissione delle fatture e il relativo saldo, l'Affidataria e la Committente si attengono alle prescrizioni di seguito elencate:

- Fondazione Sistema Toscana è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica. Pertanto, la fattura deve essere inviata tramite canale telematico, usando il codice univoco M5UXCR1. Prima dell'emissione della fattura elettronica, una "copia di cortesia" della medesima fattura deve essere altresì trasmessa, in formato pdf, esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica: d.decrescenzo@fst.it, incarichi.areacontenuti@fst.it e amministrazione@fst.it;
- Le fatture devono essere intestate a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
Partita IVA e codice fiscale 05468660484
- L'Affidataria emetterà una sola fattura, al completamento del servizio, per l'ammontare del proprio corrispettivo, indicato nell'articolo 3 comma 1 del presente contratto.
- La fattura emessa dall'Affidataria deve riportare nell'oggetto la descrizione del servizio e i codici di seguito indicati:
Servizi tecnici e servizio di ristoro con somministrazione di cibi e bevande per l'evento La nuova Legge regionale sull'Innovazione digitale
CIG: ...
Codice commessa: EVOR/12
- Il saldo della fattura avverrà entro 30 giorni d.f.f.m., dopo che, comunque, FST avrà provveduto a completare la verifica della regolarità contributiva dell'Affidataria presso i competenti enti previdenziali, tramite richiesta e ricezione del DURC.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali dell'Affidataria

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 – emendato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e aggiornato nei contenuti con l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 GDPR - la Committente informa l'Affidataria che:

- a) i suoi dati saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle predette normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo;
- b) l'Affidataria può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 10 - Obbligo di rispettare il Codice Etico e i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.Lgs. 231/01). Manleva

1. L'Affidataria è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., munito dei relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare. L'Affidataria dichiara di aver preso visione di tali allegati dal profilo web di questa Committente e dichiara altresì di averli compresi.
2. L'Affidataria aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Affidataria si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Affidataria manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del D.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidataria o dei suoi collaboratori, se vi sono.

Art. 11 - Clausola risolutiva espressa

1. Qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori, se vi sono, violino i precetti citati nell'articolo precedente, e/o qualora l'Affidataria o i suoi collaboratori commettano uno dei reati indicati dal d.Lgs. 231/2001, FST può risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o *patiendi*.
2. Il presente contratto si intende altresì risolto nel caso in cui dai controlli svolti dalla Committente, l'Affidataria risulti incorrere in una delle "cause di esclusione" descritte dagli articoli 94 e ss. del Codice.

Art. 12 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Affidataria, unitamente alla stipula del presente contratto, in apposita dichiarazione sottoscritta, comunica il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, su cui transiteranno tutti i movimenti relativi alla corresponsione del compenso per l'erogazione dei servizi qui descritti (il CIG attribuito dall'ANAC all'affidamento di questo Incarico è: ...) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. Con la sottoscrizione di tale dichiarazione l'Affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 13 - Oneri tributari e spese contrattuali

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l'IVA e al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, per quanto concerne l'imposta di registro.
2. L'IVA è a carico di FST. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell'articolo 6 del summenzionato d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d'uso. L'imposta di registro (in caso d'uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all'esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell'Affidataria.

Art. 14 – Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2008, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firenze, .. marzo 2025

Per **Cristoforo Società Cooperativa Sociale - Onlus**
Il legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana**
Il Direttore